



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione fallimentare

m. 192/12 rep.

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- 1) Dott. Andrea Gibelli
- 2) Dott. Marco Benatti
- 3) Dott. Luigi Bettini

PRESIDENTE Rel.
GIUDICE
GIUDICE

nel procedimento ex art. 98 e segg. L.F. promosso da

MPS GESTIONE CREDITI BANCA

Con l'Avv. A. Bosio
RICORRENTE

MPS CASO.it
Contro

Fall. SALVADORI IMPIANTI srl

CONVENUTO CONTUMACE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

MPS Gestione Crediti Banca ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del Fall. Salvadori Impianti srl per essere stata esclusa parte del credito di cui aveva chiesto l'ammissione in via chirografaria per € 360.131,12.

A fronte di tale insinuazione il credito è stato ammesso per € 205.595,67 con esclusione di € 154.533,45.

Nel progetto di stato passivo l'esclusione è motivata dal fatto che si tratta di "rimesse effettuate su conto corrente bancario che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria".

Nel provvedimento col quale il GD ha dichiarato esecutivo lo stato passivo si legge che il credito è stato "escluso per euro 154.535,45 trattandosi di rimesse effettuate su conto corrente bancario che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria come documentato da

prospetto prodotto in udienza dal curatore, in assenza di differente imputazione da parte della banca delle operazioni evidenziate dal curatore”.

Si sostiene nell'opposizione che "l'esclusione di parte del credito nasce da un "controcredito" che il fallimento pretenderebbe di porre in compensazione quantificato in 154.535,45 pari ai versamenti che la società cliente avrebbe effettuato su conto corrente bancario (quale?) che avrebbero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria, e che (si suppone) dovrebbero quindi ritenersi revocabili ex art. 67 secondo comma della legge fallimentare. L'opponente ritiene invece non sussistano i presupposti per operare la compensazione, giacchè da una parte sussiste un credito certo, liquido, pacifico e non contestato; dall'altra un credito solamente enunciato e vantato, la cui sussistenza dipende dall'accertamento di presupposti che devono essere accertati nell'ambito di un giudizio, che si deve concludere con una pronuncia avente effetto costitutivo. . . . Solo la sentenza di accoglimento della domanda di revoca delle rimesse (dopo il passaggio in giudicato), fa sorgere il diritto del curatore di pretendere la restituzione dei pagamenti revocati, e dunque il credito che ora prematuramente ed indebitamente il curatore intenderebbe porre in compensazione.”.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, essendo la verifica dei crediti finalizzata all'accertamento della esistenza della pretesa, della sua validità e della sua efficacia, l'attività del Giudice Delegato è e resta nell'ambito della sua funzione istituzionale, allorchè esclude pretese creditorie inefficaci nei confronti della massa, ovvero garanzie ad esse relative, in quanto fondate su operazioni suscettibili di essere caducate a norma degli artt. 66 e 67 l. fall. Sicchè la deduzione del curatore che eccepisca l'inefficacia delle pretese creditorie o della garanzia, non introduce domande intese ad acquisire alla massa risorse e non realizza dunque azioni riconvenzionali eccedenti la pretesa di credito vantata ex adverso, ma si limita a opporre fatti che escludono, limitano, ovvero conferiscono alla pretesa qualificazioni diverse così restando nella funzione di verifica del credito (per tutte Cass. Civ. Sez. I 30/5/08 n. 14560).

In altri termini, come è stato osservato, il curatore quando solleva l'eccezione revocatoria rispetto ad un titolo o ad una prelazione, non chiede una pronuncia di inefficacia degli stessi, ma invoca un accertamento degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria all'esclusivo fine di paralizzare la pretesa creditoria; ed egualmente quando il Giudice pronuncia su detta eccezione non dichiara l'inefficacia, ma si limita ad escludere un credito o una prelazione a causa della revocabilità del titolo su cui essi sono fondati.

Nel caso di specie il Fallimento non si è ritualmente costituito in giudizio e va dichiarato contumace.

A nulla rileva peraltro la mancata riproposizione in questa sede dell'eccezione de qua.

Invero la compensazione cui fa riferimento l'opponente è all'evidenza una compensazione impropria, fenomeno che si risolve in un semplice accertamento contabile di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.

Trattandosi di un semplice accertamento contabile di dare ed avere a ciò il Giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale e senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico (Cass. Civ. Sez. Lav. 29/3/04 n. 6214).

Nel merito, a fronte della statuizione del G.D. che, come si è detto sopra, ha fatto espresso riferimento al prospetto prodotto dal curatore "in assenza di differente imputazione da parte della banca delle operazioni evidenziate dal curatore" stesso, era onere dell'opponente contestare in modo specifico le rimesse in questione e non limitarsi ad una generica contestazione del fatto che i versamenti fossero tali da ridurre in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della Banca.

Ciò non essendo avvenuto l'opposizione non può trovare accoglimento e va rigettata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la contumacia della curatela.

P.Q.M

Rigetta l'opposizione.

Nulla per le spese.

Si concurichi

CASO.it

Mantova 3/11/12 20-12-2011

IL PRESIDENTE Est.
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
Deposito
oggi 27 DIC 2011
L'ASSISTENTE CURATORIO
Pierluigi...

Data con cui
D.T.U. II 27 DIC 2011